

SCHEDA INFORMATIVA

MODIFICA LEGGE CPubb del 22.11.2021 MODIFICA REGOLAMENTO LCPubb/CIAP del 02.02.2022 MODIFICA DECRETO ESECUTIVO CPubb Covid-19 del 02.02.2022 entrata in vigore il 01.03.2022

artt. vari LCPubb | artt. vari RLCPubb/CIAP | artt. vari DE Covid-19

La scheda illustra le modifiche della *Legge sulle commesse pubbliche* (LCPubb), del *Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici* (RLCPubb/CIAP) e del *Decreto esecutivo concernente la modifica delle procedure in materia di commesse pubbliche in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19* che entreranno in vigore dal 1. marzo 2022, paragonate con i disposti in vigore fino al 28 febbraio 2022.

Sommario

1. Introduzione.....	2
2. Modifica LCPubb del 22 novembre 2021.....	3
art. 7 cpv. 2 e 3 lett. h e i.....	3
art. 20 cpv. 3.....	4
art. 20a.....	4
art. 31 cpv. 1.....	5
art. 44a.....	5
art. 45a cpv. 5.....	6
3. Modifica RLCPubb/CIAP del 2 febbraio 2022.....	7
art. 7a cpv. 3.....	7
art. 10 cpv. 1 lett. c ^{bis} e f.....	7
art. 13c cpv. 2.....	7
art. 17 cpv. 1 e 3.....	8
art. 34 cpv. 1 e 3.....	8
art. 35a cpv. 4.....	9
art. 39a cpv. 1 e 2.....	9
artt. 39b e 39c.....	10
art. 45 cpv. 1.....	11
allegato 1.....	11
4. Modifica DE Covid-19 del 2 febbraio 2022.....	12
art. 1.....	12
art. 3.....	12
art. 3a.....	13
art. 4 cpv. 2 e 3.....	13
I. Allegato: estratto Bollettino ufficiale nr. 6 del 4 febbraio 2022.....	I

1. Introduzione

Il 1. marzo 2022 entrano in vigore alcune modifiche della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) e del relativo Regolamento di applicazione (RLCPubb/CIAP), nonché del Decreto esecutivo concernente la modifica delle procedure in materia di commesse pubbliche in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19. In dettaglio, modifiche:

LCPubb del 22 novembre 2021: decretata dal Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino:
- visto il messaggio 16 settembre 2020 nr. 7888 del Consiglio di Stato ([link](#));
- visto il rapporto 9 novembre 2021 nr. 7888R della Commissione economia e lavoro;
pubblicata sul Bollettino ufficiale nr. 6 del 4 febbraio 2022.

RLCPubb/CIAP del 2 febbraio 2022: decretata dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino;
pubblicata sul Bollettino ufficiale nr. 6 del 4 febbraio 2022.

DE Covid-19 del 2 febbraio 2022: decretata dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino;
pubblicata sul Bollettino ufficiale nr. 6 del 4 febbraio 2022.

2. Modifica LCPubb del 22 novembre 2021

art. 7 cpv. 2 e 3 lett. h e i	
Fino al 28.02.2022	Dal 01.03.2022
Capitolo III – Procedure	Capitolo III – Procedure
<p>Scelta della procedura</p> <p>²È ammessa la procedura su invito se il valore della commessa, senza computo dell'imposta sul valore aggiunto, è inferiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fr. 350'000.– per commesse edili di impresario costruttore o di pavimentazione stradale; - fr. 100'000.– per commesse edili di altro genere e artigianali; - fr. 200'000.– per commesse di fornitura; - fr. 250'000.– per prestazioni di servizio. <p>³La procedura d'incarico diretto è possibile se (requisiti alternativi oltre alle soglie e non cumulativi): [...]</p> <p>h) il valore della commessa, senza computo dell'imposta sul valore aggiunto, è inferiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fr. 200'000.– per commesse edili di impresario costruttore o di pavimentazione stradale; - fr. 60'000.– per commesse edili di altro genere e artigianali; - fr. 100'000.– per commesse di fornitura; - fr. 150'000.– per prestazioni di servizio. 	<p>Scelta della procedura</p> <p>²È ammessa la procedura su invito se il valore della commessa, senza computo dell'imposta sul valore aggiunto, è inferiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fr. 500'000.– per commesse edili di impresario costruttore o di pavimentazione stradale; - fr. 250'000.– per commesse edili di altro genere e artigianali; - fr. 250'000.– per commesse di fornitura; - fr. 250'000.– per prestazioni di servizio. <p>³La procedura d'incarico diretto è possibile se (requisiti alternativi e non cumulativi): [...]</p> <p>h) il valore della commessa, senza computo dell'imposta sul valore aggiunto, è inferiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fr. 300'000.– per commesse edili di impresario costruttore o di pavimentazione stradale; - fr. 150'000.– per commesse edili di altro genere e artigianali; - fr. 100'000.– per commesse di fornitura; - fr. 150'000.– per prestazioni di servizio; <p>i) se - in riferimento all'art. 2 lett. b - il sussidio è inferiore al 50% della spesa computabile e si situa in una forchetta tra 1 milione di franchi e 3 milioni di franchi.</p>

Commento: I valori soglia per gli incarichi diretti e le procedure su invito del settore non contemplato dai trattati internazionali (commesse "LCPubb") sono stati allineati con quanto previsto dall'allegato 2 CIAP.

Inoltre per i committenti assoggettati per sussidio (art. 2 lett. b LCPubb), se lo stesso è inferiore al 50% della spesa computabile ma ammonta tra 1 e 3 milioni di franchi, è ora possibile aggiudicare le commesse tramite incarico diretto eccezionale (lett. i).

Sussidio	Assoggettamento alla LCPubb (art. 2 lett. b LCPubb)	Procedure (art. 7 LCPubb)
> 50%	Sì	Pubblico concorso come sinora o procedure ristrette dove possibile
< 50% e > 3 milioni	Sì	
< 50% e > 1 milione e < 3 milione	Sì	Incarico diretto (lett. i) nuovo
< 50% e < 1 milione	No	Nessuna procedura come sinora

Ciò significa che il committente è libero di scegliere i propri offerenti nel rispetto degli ulteriori criteri delle LCPubb, segnatamente:

- controllo dell'idoneità degli offerenti, in particolare sede o domicilio in Svizzera (art. 19 LCPubb), albo o qualifica professionale (art. 34 RLCPubb/CIAP), pagamento oneri sociali, imposte, rispetto CCL e parità di trattamento uomo-donna (art. 39 RLCPubb/CIAP);
- sollecito al massimo di 3 offerte (incarico diretto concorrenziale, art. 7 cpv. 4 LCPubb) e nel caso divieto di negoziazione (art. 13c cpv. 3 RLCPubb/CIAP);
- garantire i principi procedurali, segnatamente norme ricusa e preimplicazione (artt. 5 lett. d LCPubb, 35 e 35a RLCPubb/CIAP), applicazione appalti generali o totali previa approvazione del Consiglio di Stato (art. 13a RLCPubb/CIAP), disciplina in materia di subappalto (in particolare a un solo livello; artt. 24 LCPubb e 37 RLCPubb/CIAP), aggiudicazioni tramite decisione e rimedi giuridici (art. 33 LCPubb).

art. 20 cpv. 3	
Fino al 28.02.2022	Dal 01.03.2022
<p align="center">Capitolo V – Offerente</p> <p>Requisiti degli offerenti</p> <p>³L'offerente iscritto ad un Albo professionale cantonale riconosciuto è dispensato dalla produzione dei documenti già prodotti per l'iscrizione all'Albo, quando siano equivalenti a quelli richiesti per l'offerta.</p>	<p align="center">Capitolo V – Offerente</p> <p>Requisiti degli offerenti</p> <p>³Il Consiglio di Stato può fissare requisiti minimi di idoneità.</p>

Commento: Il previgente art. 20 cpv. 3 LCPubb prevedeva l'esenzione, per l'offerente, dal produrre i documenti attestanti l'idoneità già richiesti per l'iscrizione a un albo obbligatorio. La norma era stata elaborata con l'intento di semplificazione, parallelamente all'adozione dell'Albo delle imprese artigianali (LIA), ora abbandonato. Con l'abrogazione dell'albo LIA, la disposizione non riveste più portata pratica e pertanto è stralciata. Nel contempo si è esplicitato il principio secondo cui lo Stato deve limitarsi a stabilire i requisiti minimi di idoneità, lasciando ai committenti di predeterminare eventualmente adeguate esigenze superiori, a dipendenza delle particolarità delle singole commesse.

art. 20a	
Fino al 28.02.2022	Dal 01.03.2022
	<p align="center">Capitolo V – Offerente</p> <p>Portale offerenti</p> <p>¹La piattaforma internet "Portale offerenti" mette a disposizione degli interessati la valutazione dell'idoneità degli offerenti ai sensi della presente legge, in particolare degli art. 5 lett. a-b e 20 cpv. 3. L'uso del portale è facoltativo. Il Consiglio di Stato designa il servizio che lo gestisce.</p> <p>²L'offerente resta responsabile delle informazioni sul suo conto.</p> <p>³Sono autorizzati a inserire nel portale:</p> <p>a) l'Istituto delle assicurazioni sociali, i dati inerenti il pagamento AVS/AI/IPG/AD;</p> <p>b) l'Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo, i dati inerenti il pagamento dell'imposta alla fonte;</p> <p>c) l'Ufficio esazione e condoni, i dati inerenti il pagamento delle imposte federali e cantonali.</p> <p>⁴La procedura è soggetta a tassa.</p>

Commento: L'introduzione della base legale per la piattaforma informatica *Portale offerenti*, permette una semplificazione e sburocratizzazione delle verifiche dell'idoneità a beneficio dei committenti e degli offerenti. In concreto il portale internet www.offerenti.ti.ch, già testato all'interno dell'Amministrazione cantonale, è messo a disposizione per tutti i committenti pubblici e gli offerenti svizzeri. Il portale fornirà unicamente l'indicazione dell'idoneità secondo gli artt. 34 e 39 RLCPubb/CIAP, in particolare:

- l'esito del controllo riguardante l'avvenuto pagamento degli oneri sociali, delle imposte e dell'autocertificazione della parità tra uomo e donna (art. 39 cpv. 1 e 3 RLCPubb/CIAP);
- l'indicazione dei contratti collettivi di lavoro, dei contratti nazionali mantello o dei contratti normali di lavoro rispettati (art. 39 cpv. 2 RLCPubb/CIAP);
- l'informazione dell'idoneità tecnico/professionale, tramite l'indicazione dell'iscrizione dell'albo o registro professionale e del titolare, membro dirigente effettivo o direttore, con menzione del relativo titolo di studio (art. 34 cpv. 1 e 2 lett. a RLCPubb/CIAP).

La partecipazione è assolutamente facoltativa. Se un offerente non apparirà nel portale, non significherà nulla e segnatamente ciò non permetterà di concludere che lo stesso non sia idoneo, ma semplicemente che l'idoneità dovrà essere comprovata dall'offerente e verificata dal committente con le modalità (cartacee) usuali, nell'ambito di una procedura di aggiudicazione.

L'iscrizione e l'inserimento della documentazione non conferiscono infine alcun diritto, segnatamente di partecipare a una procedura, di ottenere un'aggiudicazione o alla conclusione di un contratto.

La raccolta dati avverrà mediante l'inserimento nel sistema dei documenti da parte degli offerenti (certificati, attestati e altri documenti) e per il tramite dei dati già a disposizione dell'Amministrazione cantonale (segnatamente relativi al pagamento dell'AVS/AI/IPG/AD, delle imposte alla fonte, delle imposte federali e cantonali), che saranno trasmessi gratuitamente dai relativi servizi cantonali. L'offerente, cui spetta fornire informazioni veritiere e documenti autentici, sarà responsabile dell'aggiornamento dei dati e di far procedere regolarmente alle verifiche del caso. Il sistema permetterà di avvisare preventivamente l'offerente sulle necessità di rinnovo della documentazione.

Cfr. anche artt. 39b e 39c RLCPubb/CIAP.

art. 31 cpv. 1	
Fino al 28.02.2022	Dal 01.03.2022
<p>Capitolo VI – Offerte</p> <p>Apertura delle offerte</p> <p>¹Le offerte sono aperte in seduta pubblica conformemente all'avviso di gara.</p>	<p>Capitolo VI – Offerte</p> <p>Apertura delle offerte</p> <p>¹Le offerte sono aperte in seduta pubblica o in altre forme equivalenti annunciate nella documentazione di gara.</p>

Commento: La crisi sanitaria ha fatto comprendere la necessità di permettere altre modalità oltre all'apertura pubblica in presenza, pur mantenendo trasparenza e controllo. Con la modifica il committente può prevedere nella documentazione di gara altre modalità equivalenti all'apertura pubblica (quali l'apertura tramite conferenza audio/video o tramite attestazione di un notaio), permettendo anche la semplificazione della procedura a dipendenza delle particolarità della commessa.

Cfr. anche art. 45 cpv. 1 RLCPubb/CIAP.

art. 44a	
Fino al 28.02.2022	Dal 01.03.2022
<p>Capitolo IX – Contratto e sue condizioni</p> <p>Archiviazione</p> <p>¹Gli atti d'aggiudicazione sono da conservare per tre anni dopo la conclusione legale della procedura.</p> <p>²Sono da conservare:</p> <p>a) l'avviso di gara;</p> <p>b) la documentazione di gara;</p> <p>c) il verbale d'apertura delle offerte;</p> <p>d) la corrispondenza sulla procedura d'aggiudicazione;</p> <p>e) la tabella comparativa rettificata delle offerte e le decisioni nell'ambito della procedura d'aggiudicazione;</p> <p>f) l'offerta considerata.</p>	<p>Capitolo IX – Contratto e sue condizioni</p> <p>Archiviazione</p> <p>¹Sono da conservare per 3 anni dopo la conclusione legale della procedura:</p> <p>a) l'avviso di gara;</p> <p>b) la documentazione di gara;</p> <p>c) il verbale d'apertura delle offerte;</p> <p>d) la corrispondenza sulla procedura l'aggiudicazione;</p> <p>e) la tabella comparativa rettificata delle offerte e le decisioni nell'ambito della procedura l'aggiudicazione;</p> <p>f) l'offerta considerata.</p> <p>²I documenti inseriti nel Portale offerenti sono conservati per 5 anni.</p>

Commento: Il cpv. 1 raggruppa i previgenti disposti in merito alla conservazione degli atti e documenti relativi alle aggiudicazioni. Il cpv. 2 stabilisce che la durata di conservazione della documentazione caricata nel *Portale offerenti* è di 5 anni (cfr. art. 39b cpv. 2 lett. b RLCPubb/CIAP).

art. 45a cpv. 5	
Fino al 28.02.2022	Dal 01.03.2022
Capitolo X – Sussidi, sanzioni e vigilanza	Capitolo X – Sussidi, sanzioni e vigilanza
Sanzioni amministrative	Sanzioni amministrative
⁵ Ogni offerente, subappaltatore, committente, membro dei suoi organi, dipendente, ausiliario, ha l'obbligo di segnalare i fatti che potrebbero determinare l'apertura di una procedura di sanzione ai sensi della presente legge.	⁵ Ogni offerente, subappaltatore, committente, membro dei suoi organi, dipendente, ausiliario, ha l'obbligo di segnalare i fatti che potrebbero determinare l'apertura di una procedura di sanzione ai sensi della presente legge e di collaborare agli accertamenti necessari, segnatamente da parte dell'autorità di vigilanza.

Commento: Per ovviare ad abusi è stato esplicitato l'obbligo di collaborare con l'autorità di vigilanza durante i suoi accertamenti.

Si rimarca che sul portale www.ti.ch/commesse è pure presente un formulario per segnalare le infrazioni alla LCPubb.

3. Modifica RLCPubb/CIAP del 2 febbraio 2022

art. 7a cpv. 3	
Fino al 28.02.2022	Dal 01.03.2022
<p>Capitolo I – Principi generali</p> <p>Commesse internazionali</p> <p>³I termini per la presentazione delle offerte o di una domanda di partecipazione sono di regola al minimo di 40 giorni riservate le possibilità di riduzione dell'art. XI paragrafo 3 dell'accordo sugli appalti pubblici concluso a Marrakech il 15 aprile 1994.</p>	<p>Capitolo I – Principi generali</p> <p>Commesse internazionali</p> <p>³I termini per la presentazione delle offerte o di una domanda di partecipazione sono di regola al minimo di 40 giorni riservate le possibilità di riduzione dell'art. XI paragrafo 4 dell'accordo riveduto sugli appalti pubblici concluso a Marrakech il 15 aprile 1994.</p>

Commento: La modifica è un adeguamento formale alla modifica dell'Accordo riveduto sugli appalti pubblici (GPA - RS 0.632.231.422) entrata in vigore il 1. gennaio 2021.

art. 10 cpv. 1 lett. c ^{bis} e f	
Fino al 28.02.2022	Dal 01.03.2022
<p>Capitolo II – Procedura</p> <p>Documenti di gara</p> <p>¹Nella misura in cui non figurino già nell'avviso di gara, la documentazione di gara deve fornire indicazioni su: [...]</p> <p>f) data, ora e luogo dell'apertura delle offerte.</p>	<p>Capitolo II – Procedura</p> <p>Documentazione di gara</p> <p>¹Nella misura in cui non figurino già nell'avviso di gara, la documentazione di gara deve fornire indicazioni su: [...] c^{bis}) la scala e/o il metodo di valutazione dei criteri d'aggiudicazione o di scelta nell'ambito di una procedura selettiva;</p> <p>f) data, ora e luogo dell'apertura delle offerte e forma dell'apertura pubblica.</p>

Commento: L'aggiunta della lett. c^{bis} è suggerita dalla giurisprudenza del Tribunale cantonale amministrativo (cfr. STA 52.2020.75 del 12 ottobre 2020 p. 9 e STA 52.2021.53 del 10 maggio 2021 consid. 5.2). In particolare, accanto ai criteri di aggiudicazione (o di scelta nell'ambito di una procedura selettiva), anche la scala e il metodo della loro valutazione costituisce un elemento necessario per pervenire a un'aggiudicazione conforme al principio della trasparenza.

La modifica della lett. f è un adeguamento formale alla modifica dell'art. 31 cpv. 1 LCPubb.

art. 13c cpv. 2	
Fino al 28.02.2022	Dal 01.03.2022
<p>Capitolo II – Procedura</p> <p>Incarico diretto e incarico diretto con più offerte</p> <p>²Le offerte devono essere presentate in forma scritta, salvo per le merci offerte pubblicamente ad un prezzo inferiore a 10'000 franchi (IVA esclusa).</p>	<p>Capitolo II – Procedura</p> <p>Incarico diretto e incarico diretto con più offerte</p> <p>²Le offerte devono essere presentate in forma scritta, salvo per i beni con prezzo offerto pubblicamente ad un prezzo inferiore a 10'000 franchi (IVA esclusa).</p>

Commento: La modifica ha esteso il concetto dell'elemento con prezzo offerto pubblicamente. Infatti contrariamente al previgente disposto che parlava di merce (quindi di fornitura), ora la nozione di bene contempla pure ad esempio l'acquisto di biglietti per un museo (prestazione di servizio).

art. 17 cpv. 1 e 3	
Fino al 28.02.2022	Dal 01.03.2022
<p align="center">Capitolo II – Procedura</p> <p>Sopralluogo obbligatorio o incontro con la committenza</p> <p>¹Per commesse di una certa importanza o difficoltà si deve, di regola, prevedere un sopralluogo o un incontro con la committenza.</p> <p>³Il concorrente deve essere rappresentato da un suo titolare o da un dipendente con mansioni tecniche che deve essere presente per tutta la durata del sopralluogo.</p>	<p align="center">Capitolo II – Procedura</p> <p>Sopralluogo o incontri obbligatori con la committenza</p> <p>¹Il sopralluogo o l'incontro con la committenza devono essere annunciati nella documentazione di gara.</p> <p>³Il concorrente deve essere rappresentato dal detentore dei requisiti di idoneità richiesti dall'art. 34 o da un dipendente con mansioni tecniche adeguate.</p>

Commento: Per vantaggio sanitario e anche per seguire le raccomandazioni della Commissione della concorrenza (COMCO) volte a contenere i rischi di “perturbative d’asta” si è rinunciato alla regola del sopralluogo obbligatorio, lasciando comunque al committente la facoltà di prevederli nella documentazione di gara (cpv. 1).

Inoltre, nel caso di sopralluogo o incontro obbligatorio il concorrente dovrà essere rappresentato (cpv. 3):

- da una persona che garantisce i requisiti tecnici minimi secondo l'art. 34 RLCPubb/CIAP; *oppure*
- da un dipendente con mansioni tecniche adeguate.

art. 34 cpv. 1 e 3	
Fino al 28.02.2022	Dal 01.03.2022
<p align="center">Capitolo IV – Offerente</p> <p>Idoneità degli offerenti</p> <p>¹Gli offerenti devono essere iscritti nel rispettivo albo o registro professionale, se obbligatori.</p> <p>³Se l'offerente è una società, iscritta o meno a un albo o registro professionale, i requisiti devono essere adempiuti da un titolare, direttore o membro dirigente effettivo che partecipa alla gestione della medesima con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro.</p>	<p align="center">Capitolo IV – Offerente</p> <p>Idoneità degli offerenti</p> <p>Art. 34 ¹Gli offerenti devono essere iscritti nel rispettivo albo o registro professionale, se obbligatorio per l'esecuzione della prestazione.</p> <p>³Se l'offerente è una società, i requisiti devono essere adempiuti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) nelle commesse edili e in quelle per le quali è richiesta l'iscrizione in un albo o registro professionale obbligatorio, da un titolare, direttore o membro dirigente effettivo che partecipi alla gestione della medesima con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro; b) nelle altre commesse di servizio, da un titolare o collaboratore professionale responsabili dell'esecuzione della commessa con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro.

Commento: Si sono semplificati i requisiti di idoneità tecnica dell'art. 34 RLCPubb/CIAP (in combinazione con l'art. 22 lett. a LCPubb), la cui versione attuale si è rilevata difficilmente applicabile al di fuori del settore edile, in particolare per le commesse di servizio, come per esempio nel settore delle arti grafiche, generando difficoltà per molti offerenti di accedere al mercato pubblico.

In concreto, si è mantenuto integralmente il contenuto dell'art. 34 cpv. 3 RLCPubb/CIAP per le commesse edili e le commesse per le quali vi è un albo o un registro professionale obbligatorio (idoneità di un titolare, direttore o membro dirigente effettivo). Posto che per le pure forniture non sono necessari requisiti particolari, mentre per le commesse di servizio si è invece constatato che, sovente, i titolari o dirigenti effettivi non possiedono i requisiti tecnici specifici per ogni attività della società. In questi casi per ottenere la necessaria qualità della commessa è sufficiente che la prestazione sia effettuata e garantita da personale adeguatamente formato e qualificato. In entrambe le situazioni, per evitare il rischio di prestanome, sarà mantenuta la condizione che l'attività effettivamente prestata in seno all'azienda sia superiore al 50%.

art. 35a cpv. 4	
Fino al 28.02.2022	Dal 01.03.2022
<p align="center">Capitolo IV – Offerente</p> <p>Ricusa</p>	<p align="center">Capitolo IV – Offerente</p> <p>Ricusa</p> <p>⁴Nei concorsi e nei mandati di studio in parallelo, il committente può prevedere nel bando l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione degli offerenti che presentano un motivo di ricusa in relazione a un membro della giuria.</p>

Commento: La modifica, che corrisponde all'art. 13 cpv. 4 della revisione totale del *Concordato intercantonale sugli appalti pubblici* del 15 novembre 2019 (CIAP 2019) affinando la formulazione, rende trasparenti le regole del gioco nei concorsi e nei mandati di studio paralleli e corrisponde alle disposizioni secondo gli standard SIA (SIA 142 e SIA 143). Si tratta inoltre di una formulazione potestativa (libera decisione del committente).

art. 39a cpv. 1 e 2	
Fino al 28.02.2022	Dal 01.03.2022
<p align="center">Capitolo IV – Offerente</p> <p>Autocertificazione liberatoria e svincolo dal segreto d'ufficio</p> <p>¹L'autocertificazione, sostitutiva, della produzione dei documenti richiesti dagli art. 34 e 39 è ammessa quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero, se il valore della commessa è inferiore a 10'000 franchi (IVA esclusa) e nei casi di cui all'art. 7 cpv. 3 lett. a-f della legge. Per valori inferiori a 1'000 franchi (IVA esclusa) anche l'autocertificazione non è necessaria.</p> <p>²L'autorità di vigilanza può concedere deroghe al limite di 10'000 franchi (IVA esclusa) per casi giustificati da motivi particolari.</p>	<p align="center">Capitolo IV – Offerente</p> <p>Autocertificazione liberatoria e svincolo dal segreto d'ufficio</p> <p>¹L'autocertificazione, sostitutiva, della produzione dei documenti richiesti dagli art. 34 e 39 è ammessa quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero, se il valore della commessa è inferiore a 20'000 franchi (IVA esclusa) e nei casi di cui all'art. 7 cpv. 3 lett. a-f della legge. Per valori inferiori a 2'000 franchi (IVA esclusa) anche l'autocertificazione non è necessaria.</p> <p>²L'autorità di vigilanza può concedere deroghe al limite di 20'000 franchi (IVA esclusa) per casi giustificati da motivi particolari.</p>

Commento: La modifica del cpv. 1 risponde alla richiesta della Commissione economia e lavoro indicate nel rapporto 9 novembre 2021 nr. 7888R (cfr. p. 6), in particolare sono stati aumentati i valori limite:

- per presentare un'autocertificazione da 10'000.– franchi a 20'000.– franchi.
- per non presentare alcun documento attestante l'idoneità da 1'000.– franchi a 2'000.– franchi.

La modifica del cpv. 2 è un adeguamento formale dovuto alla modifica di cui sopra (cpv. 1).

artt. 39b e 39c	
Fino al 28.02.2022	Dal 01.03.2022
	<p style="text-align: center;">Capitolo IV – Offerente</p> <p>Portale offerenti</p> <p>Art. 39b ¹Il Portale offerenti (art. 20a LCPubb) permette di raccogliere le attestazioni degli offerenti che lo utilizzano e permette ai committenti di verificare l'adempimento dei requisiti d'idoneità riguardo alle esigenze poste dalla legge.</p> <p>²Il Centro di competenza in materia di commesse pubbliche della Cancelleria dello Stato è l'organo responsabile e gestisce il portale. In particolare esso assolve i seguenti compiti:</p> <p>a) gestisce e coordina gli accessi e le verifiche dei soggetti autorizzati alla valutazione dell'idoneità;</p> <p>b) garantisce la cancellazione definitiva dei dati scaduto il termine di archiviazione di 5 anni dal momento del caricamento dei dati.</p> <p>³I soggetti abilitati alla valutazione dell'idoneità sono designati dal Consiglio di Stato tramite direttiva pubblicata nel portale e hanno accesso ai dati contenuti nel portale.</p> <p>⁴L'autorità di vigilanza può accedere in ogni tempo ai contenuti del portale.</p> <p>⁵I dati archiviati nel sistema informatico cantonale possono essere elaborati a scopo di ricerca, pianificazione e statistica, nel rispetto delle disposizioni concernenti la protezione dei dati personali.</p> <p>Consultazione del Portale offerenti e tassa</p> <p>Art. 39c ¹La consultazione del portale, limitatamente alla valutazione d'idoneità degli offerenti che lo utilizzano, è pubblica e gratuita.</p> <p>²L'offerente che fa uso del portale è soggetto a una tassa annua di 200 franchi, da versare anticipatamente.^A</p> <p>³L'abilitazione alla valutazione dell'idoneità da parte di soggetti esterni all'Amministrazione cantonale è soggetta alla partecipazione ai costi.</p>

Commento: Il nuovo articolo disciplina in dettaglio quanto indicato dall'art. 20a LCPubb.

Il Consiglio di Stato è competente per stabilire i dettagli del portale, segnatamente i soggetti che effettueranno la verifica dell'idoneità (superutenti). L'importante ruolo di superutente potrà essere affidato solo a servizi che garantiscano la qualità necessaria ad attestare l'idoneità tramite il portale. Questi servizi saranno designati all'interno dell'Amministrazione cantonale ma potranno appartenere anche ad amministrazioni comunali o enti autorizzati, che hanno interesse ad assumere questo ruolo. L'eventuale intervento di superutenti esterni all'Amministrazione cantonale sarà regolato tramite convenzione che, per gli aspetti finanziari, dovrà prevedere la partecipazione del soggetto ai costi interni ed esterni di sviluppo della piattaforma sostenuti dal Cantone.

Infine è prevista una tassa d'uso a carico degli offerenti che faranno capo al portale, giustificata dai costi di verifica che assume l'amministrazione e dal notevole risparmio per gli offerenti rispetto alla puntuale produzione cartacea della documentazione (non più per ogni commessa a cui si partecipa).

^A L'entrata in vigore dell'art. 39c cpv. 2 è differita e sarà fissata successivamente dal Consiglio di Stato.

art. 45 cpv. 1	
Fino al 28.02.2022	Dal 01.03.2022
<p align="center">Capitolo V – Offerte</p> <p>Apertura delle offerte</p> <p>Art. 45 ¹Nelle procedure di pubblico concorso o selettive le offerte sono aperte in contemporanea, in seduta pubblica e alla presenza del committente o di un suo rappresentante.</p>	<p align="center">Capitolo V – Offerte</p> <p>Apertura delle offerte</p> <p>Art. 45 ¹Nelle procedure di pubblico concorso o selettive le offerte sono aperte in contemporanea e alla presenza del committente o di un suo rappresentante.</p>

Commento: La modifica è un adeguamento formale dovuto alla modifica dell'art. 31 cpv. 1 LCPubb.

allegato 1	
Fino al 28.02.2022	Dal 01.03.2022
<p>Committenti preposti a compiti pubblici ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a e b della legge</p> <p>Allegato 1</p> <p>Committenti [...] Asili nido Istituti per colonie [...]</p>	<p>Committenti preposti a compiti pubblici ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a e b della legge</p> <p>Allegato 1</p> <p>Committenti [...] <i>abrogato</i> <i>abrogato</i> [...]</p>

Commento: La modifica è suggerita dalla giurisprudenza del Tribunale cantonale amministrativo (cfr. STA 52.2008.399 del 7 novembre 2008 consid. 3 e STA 52.2018.411 del 1. marzo 2019 consid. 1.3) che reputa l'attività degli asili nido non di compito pubblico.

4. Modifica DE Covid-19 del 2 febbraio 2022

Le modifiche della LCPubb e RLCPubb/CIAP hanno tratto ispirazione anche dal *Decreto esecutivo concernente la modifica delle procedure in materia di commesse pubbliche in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19* e quindi quest'ultimo va adeguato per evitare doppioni.

art. 1	
Fino al 28.02.2022	Dal 01.03.2022
In deroga all'articolo 39 capoverso 5 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP), sono ammesse dilazioni di pagamento per versamenti esigibili a partire dal 1° gennaio 2020, nella misura in cui accordate dalle competenti autorità o dal diritto federale e cantonale.	In deroga all'articolo 39 capoverso 5 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP), sono ammesse dilazioni di pagamento per versamenti esigibili a partire dal 1° gennaio 2021, nella misura in cui accordate dalle competenti autorità o dal diritto federale e cantonale.

Commento: La modifica apporta un adattamento del periodo delle dilazioni di pagamento, per versamenti esigibili a partire dal 1. gennaio 2021.

art. 3	
Fino al 28.02.2022	Dal 01.03.2022
L'applicazione dell'articolo 34 capoverso 3 RLCPubb/CIAP è sospesa e vale quanto segue: se l'offerente è una società, iscritta o meno a un albo o registro professionale, i requisiti devono essere adempiuti: a) per le commesse edili e le commesse per le quali vi è un albo o un registro professionale obbligatorio, da un titolare, direttore o membro dirigente effettivo che partecipa alla gestione della medesima con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro; b) per le commesse di servizio, da un collaboratore impiegato che fungerà da responsabile e garante della qualità della commessa con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro.	<i>abrogato</i>

Commento: I contenuti del previgente articolo sono stati ripresi nella modifica dell'art. 34 cpv. 1 e 3 RLCPubb/CIAP.

art. 3a	
Fino al 28.02.2022	Dal 01.03.2022
<p>Nel caso non sia possibile rispettare le raccomandazioni della Confederazione concernenti l'igiene e il distanziamento sociale, in deroga all'articolo 31 LCPubb e all'articolo 45 RLCPubb/CIAP, nel rispetto dei principi generali e procedurali, segnatamente della trasparenza, della tutela dei dati confidenziali comunicati dall'offerente, l'apertura pubblica può essere sostituita alternativamente:</p> <p>a) dalla possibilità di assistere, nel rispetto della protezione e della sicurezza dei dati, mediante videoconferenza allo svolgimento dell'apertura, della quale è tenuta una registrazione integrale audio e video;</p> <p>b) dalla registrazione integrale audio e video dello svolgimento dell'apertura, nel rispetto della protezione e della sicurezza dei dati, con obbligo del committente di consegnarla gratuitamente a tutti gli offerenti;</p> <p>c) dall'attestazione notarile della presenza del notaio all'apertura e della regolarità delle operazioni, con l'obbligo del committente di consegnare gratuitamente copia autentica del brevetto a tutti gli offerenti.</p>	<i>abrogato</i>

Commento: I contenuti del previgente articolo sono stati ripresi nella modifica degli artt. 31 cpv. 1 LCPubb e 45 cpv. 1 RLCPubb/CIAP.

art. 4 cpv. 2 e 3	
Fino al 28.02.2022	Dal 01.03.2022
<p>²Esso è applicabile alle procedure il cui termine di presentazione dell'offerta è scaduto dopo l'11 marzo 2020.</p> <p>³Alle procedure avviate mediante pubblicazione prima del 18 maggio 2020 e alle procedure su invito avviate prima del 18 maggio 2020 si applicano gli articoli 1 e 2 previgenti.</p>	<p>²Esso non si applica alle procedure di aggiudicazione già aperte al momento della sua entrata in vigore.</p> <p>³<i>abrogato</i></p>

Commento: La modifica specifica l'applicazione del nuovo disposto (art. 1) alle procedure di aggiudicazione avviate dopo il 1. marzo 2022.

Scheda informativa

Modifica legge CPubb del 22.11.2021 | Modifica regolamento LCPubb/CIAP del 02.02.2022 | Decreto esecutivo CPubb Covid-19 del 02.02.2022

Entrata in vigore il 01.03.2022

artt. vari LCPubb | artt. vari RLCPubb/CIAP | artt. vari DE Covid-19

Versione del 15.02.2022

I. Allegato: estratto Bollettino ufficiale nr. 6 del 4 febbraio 2022

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 148

Bellinzona, 25 febbraio 2022

N. 10

Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb)

modifica del 14 dicembre 2021

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista l'iniziativa parlamentare elaborata 3 maggio 2021 presentata dalla Commissione economia e lavoro;

visto il rapporto di maggioranza 30 novembre 2021 della Commissione economia e lavoro,

decreta:

I
La legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) è modificata come segue:

Eccezioni

Art. 4 cpv. 1 lett. b)

b) alle commesse aggiudicate a istituzioni per persone disabili, organizzazioni attive nell'integrazione professionale, istituti di beneficenza e penitenziari.

II
Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 14 dicembre 2021

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **Nicola Pini**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 23 febbraio 2022 n. 28).

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: Tiziano Veronelli